

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - malattie professionali - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13006 del 13/05/2024 (Rv. 670939-01)

Malattia professionale o infortunio sul lavoro - Inabilità inferiore al minimo indennizzabile - Arrotondamento al punto superiore - Esclusione - Ragioni.

In tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale, o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, solo se pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore, perché determinerebbe l'accesso alla tutela in difetto dei presupposti di legge.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13006 del 13/05/2024 (Rv. 670939-01)